# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 2 febbraio | Numero 26

### AVVISO

**Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920**

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

**La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'** ***Amministrazione*** **della** ***Gazzetta Ufficiale*** presso il Ministero dell'Interno.

**All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.**

### SOMMARIO.



# PARTE UFFICIALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Avviso.**

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso ad un posto d'aggiunto presso il Segretariato generale della Camera dei deputati, bandito il 30 dicembre 1919, è prorogato dal 31 gennaio 1920, alle ore 20 del 15 febbraio 1920.

**Errata-corrige.**

Nel R. decreto-legge n. 2440 dell'anno 1919, relativo alla proroga della moratoria concedibile pel servizio di alcuni debiti di Società esercenti ferrovie e tramvie e linee di navigazione lacuale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 4, del 7 corrente, per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero dei lavori pubblici, è stata errata l'indicazione della data del decreto stesso, che non è quella del *16 ottobre 1919*, come è stato erroneamente stampato, ma bensì del *22 novembre 1919*, come risulta dall'originale del decreto in parola, e come qui si rettifica.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 2589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628, riguardante l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 (ultimo comma) e 13 del predetto Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto:

a) del presidente, nominato con decreto Reale su proposta dal ministro dei lavori pubblici;

b) di cinque membri, nominati con decreto Reale su proposta del ministro interessato, rappresentanti: uno il Ministero dell'interno, uno il Ministero del tesoro, due (un membro del ruolo amministrativo ed uno del ruolo tecnico) il Ministero dei lavori pubblici ed uno la Cassa depositi e prestiti;

c) di sei delegati dell'Associazione dei Comuni italiani;

d) del direttore generale e dei capi di servizi tecnico, legale e di ragioneria, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente, i cinque rappresentanti dello Stato, i sei delegati dell'Associazione dei Comuni, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera circa:

I - i bilanci annuali di previsione e le proposte di variazione;

II - i rendiconti consuntivi;

III - la nomina, gli assegni ed il licenziamento degli impiegati su proposta del Comitato esecutivo;

IV - l'esecuzione delle opere a sensi dell'art. 1;

V - l'approvazione dei progetti che importino una spesa superiore a L. 100.000 e le modalità per la loro esecuzione;

VI - gli schemi dei contratti per somme superiori a L. 100.000, le transazioni per somme eccedenti le L. 25.000 ed i condoni di penali per somme superiori a L. 5000;

VII - l'autorizzazione ad iniziare giudizi;

VIII - le proposte del Comitato esecutivo e dei singoli consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutti i poteri di vigilanza sulla gestione dell'azienda.

Art. 5. — Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e del direttore generale.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) approvare gli schemi dei bilanci preventivi e conti consuntivi e relazioni annesse da presentare al Consiglio di amministrazione;

b) approvare i progetti dei lavori e gli schemi dei contratti di importo non superiore a L. 100.000 nonchè le transazioni ed il condono di penali non eccedenti rispettivamente le L. 25.000 e le L. 5000;

c) la istituzione di uffici locali;

d) prendere, in casi d'urgenza, le deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione. Di tali deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza per ottenere la ratifica.

Per ogni adunanza del Comitato viene corrisposta la medaglia di presenza di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopra indicate, è necessario l'intervento del presidente o del vice presidente e del direttore generale.

Art. 6. — La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

La direzione suddetta:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) autorizza le spese entro il limite degli stanziamenti di bilancio e provvede al servizio di cassa;

c) assiste i Comuni ed i Consorzi negli atti che riguardano

d) assume o licenzia il personale da adibire temporaneamente a determinati incarichi;

e) compie in generale tutti gli atti non affidati al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 7. — Il presidente dell'Istituto, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente o il direttore generale, ha la rappresentanza giuridica dell'azienda di fronte ai terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi magistrato o Collegio arbitrale.

La R. Avvocatura erariale è autorizzata a rappresentare e difendere l'Istituto in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, su domanda dell'Istituto stesso, rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'avvocatura dall'Istituto, sono liquidati a norma di legge.

Art. 8. — L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, comprendendo tutte le operazioni compiute entro l'anno.

Entro il mese di novembre viene presentato al Consiglio d'amministrazione il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo ed il conto profitti e perdite riguardanti il precedente esercizio.

Il conto consuntivo è sottoposto al visto del Ministero del tesoro.

Le eventuali economie nelle spese di gestione sono destinate per quattro decimi a favore del personale, escluso il direttore generale, secondo i modi da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 16, per due decimi al Comitato esecutivo, per due decimi al Consiglio di amministrazione e per i rimanenti due decimi al fondo di riserva.

Al direttore generale e ai tre capi servizio, sarà fissata dal Consiglio di amministrazione un'indennità speciale.

Art. 13. — Il segretario incaricato dal Consiglio di amministrazione di stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti che interessino l'Ente, di autenticare firme, di rilasciare atti autentici in originale od in copia, ha per tali effetti le facoltà attribuite ai notai dalle vigenti disposizioni di legge: i diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, numero 89, sull'ordinamento del notariato, dovranno essere versati all'Ente.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà per tale incarico uno speciale compenso a favore del funzionario rogante.

È concessa all'Istituto l'esenzione da ogni tassa e diritto fiscale per gli atti che lo riguardano.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 2593 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione su-

n. 795, o il regolamento generale universitario approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il ruolo organico dei posti di professore straordinario di materie obbligatorie delle RR. Università e dei RR. Istituti d'istruzione superiore, approvato con decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 719;

Veduta la legge 28 maggio 1903, n. 224, che disciplina la materia delle tasse universitarie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istuita in Roma una scuola superiore di architettura.

Essa è abilitata a conferire il diploma di architetto civile ed è compresa, a tutti gli effetti, nel novero degli Istituti d'istruzione superiore.

A questo fine è aggiunta all'elenco delle Regie università e degli Istituti superiori di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, la indicazione: « Regia scuola superiore di architettura in Roma ».

Art. 2.

Il corso degli studi della scuola superiore di architettura si svolge in 5 anni e comprende insegnamenti scientifici, artistici e tecnici.

L'ultimo anno del corso, è destinato prevalentemente alle materie artistiche.

Sono materie obbligatorie le seguenti:

1. Matematica (complementi di algebra, calcolo differenziale ed integrale, geometria analitica e descrittiva).
2. Meccanica razionale.
3. Topografia.
4. Chimica generale.
5. Fisica sperimentale.
6. Idraulica applicata alle costruzioni.
7. Scienza delle costruzioni.
8. Igiene delle costruzioni.
9. Prospettiva.
10. Storia dell'architettura.
11. Stili architettonici e loro applicazioni, rilievo e restauro dei monumenti.
12. Composizione di progetti completi architettonici in relazione anche alle esigenze ed ai mezzi di costruzione del nostro tempo.
13. Edilizia cittadina.

Le materie di studio facoltative saranno determinate dal Consiglio direttivo della scuola.

Art. 3.

Agli insegnamenti obbligatori, di composizione architettonica, di scienza delle costruzioni e di stili architettonici e loro applicazioni, rilievo e restauro dei monumenti, sarà provveduto con professore di ruolo.

A questo fine sono aggiunti al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie delle RR. Università e dei RR. Istituti d'istruzione superiore approvato col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 719 un posto di professore ordinario e due posti di professore straordinario. Sul numero complessivo di mille posti di ordinario e di straordinario compresi nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale sopra citato, sono a disposizione della R. scuola superiore di architettura in Roma numero tre posti. Agli altri insegnamenti obbligatori ed a quelli facoltativi, sarà provveduto con professori incaricati i quali saranno retribuiti nella misura e con le norme stabilite per i professori delle RR. Università o degli altri Istituti di istruzione superiore.

Per provvedere alla spesa di questi incaricati è autorizzata una maggiore assegnazione di L. 30.000 sul fondo del capitolo 71 del bilancio del Ministero della istruzione pubblica.

Art. 4.

[illegible]

dal testo unico e dal regolamento generale universitario su ricordati.

Gli incaricati sono nominati dal ministro dell'istruzione pubblica sulla designazione fattane dal Consiglio direttivo della scuola; essi potranno essere scelti fra gli insegnanti della scuola di applicazione degli ingegneri, delle Università e dell'Istituto di belle arti.

Art. 5.

Le condizioni per l'ammissione alla scuola superiore di architettura sono:

1° presentare la licenza da un liceo o dalla sezione fisico-matematica di un Istituto tecnico;

2° superare un esame sul disegno geometrico, su quello a mano libera e sulle elementari forme ornamentali e architettoniche.

Da queste prove saranno dispensati coloro che posseggono la licenza dal corso comune di un Istituto di belle arti.

Art. 6.

Coloro i quali abbiano conseguito la licenza dai corsi speciali di architettura degli Istituti di belle arti, potranno essere ammessi alla scuola superiore di architettura di Roma, purchè abbiano la licenza liceale o di Istituto tecnico, o della scuola tecnica o del ginnasio inferiore.

In questi due ultimi casi dovranno sostenere uno speciale esame integrativo di coltura generale e specialmente di preparazione matematica, giusta le norme ed i programmi che saranno determinati dal Ministero della istruzione pubblica sentita la Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Coloro i quali in virtù dei titoli posseduti aspirino ad essere inscritti ad un anno di corso successivo al primo (in verun caso potranno essere ammessi oltre il terzo anno) dovranno anche superare nella scuola di architettura l'esame sulle materie dell'anno antecedente a quello a cui aspirano di entrare.

Art. 7.

La scuola ha un direttore nominato dal Re ed ha un Consiglio direttivo composto del direttore, dei professori ordinari e straordinari, di un delegato della scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma, di un delegato dell'Istituto di belle arti di Roma, di un delegato della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della R. Università.

Al direttore è corrisposta l'annua indennità di L. 1200.

Art. 8.

Il ruolo organico del personale di segreteria e del personale subalterno della scuola, è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto.

A cominciare dall'esercizio 1919-920 saranno stanziate nel bilancio della istruzione pubblica L. 10.000 per le spese di materiale della scuola superiore di architettura.

Nella parte straordinaria dello stesso bilancio per l'esercizio 1919-920, saranno stanziate L. 50.000 per le spese d'impianto, di adattamento di locale, di arredamento e di materiale scientifico e didattico della scuola.

Art. 9.

La materia delle tasse scolastiche è regolata dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, ed agli studenti della scuola si applicano le disposizioni riferibili agli studenti di ingegneria.

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi dal Governo del Re su parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di belle arti, sarà provveduto a determinare le modalità dell'ordinamento della scuola, i programmi degli studi e le norme degli esami.

## *Disposizioni transitorie.*

Art. 11.

A cominciare dall'anno scolastico 1920-921, nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma non saranno più inscritti allievi per il conseguimento del diploma di architetto civile; in pari tempo sarà soppresso il corso superiore di architettura nell'Istituto di belle arti di Roma.

Coloro che si trovano già inscritti pel conseguimento del diploma di architetto civile nelle scuole di applicazione per gli ingegneri, negli Istituti tecnici superiori, nelle scuole e negli Istituti politecnici, avranno facoltà di trasferire la loro inscrizione alla scuola superiore di architettura in Roma nell'anno di corso corrispondente a quello al quale sono inscritti nelle scuole per gl'ingegneri.

Art. 12.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Governo del Re potrà procedere alla nomina dei professori di ruolo della scuola in deroga alle disposizioni del citato testo unico provvedendosi, cioè, alle nomine stesse su proposta del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di belle arti ed il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.**

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

**Visto,** ***Il guardasigilli*: MORTARA.**

Tabella organica

**del personale** di segreteria e di servizio della scuola superiore di **architettura in Roma.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 **Segretario economo** | L. | 5.450 |
| 1 Applicato | » | 3.175 |
| 2 Bidelli a L. 1980 | » | 3.120 |
| | L. | 11.745 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro della istruzione pubblica*: BACCELLI.

***Il numero 52 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, **n. 304;**

Udito il Consiglio dei ministri;

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;**

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 32 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, viene modificato come segue:

È in facoltà del tesoro dello Stato di concedere all'Ente anticipazioni, all'interesse annuo del 3 0|0 e a seconda dello sviluppo dei lavori di costruzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto, per sopperire alle quote di spesa ricadenti a carico dell'Ente medesimo, nonchè per far fronte, fino al giorno del rimborso da parte del Ministero dei lavori pubblici, alle quote di spesa a carico dello Stato.

Il tesoro, per effettuare le dette anticipazioni, ha facoltà di valersi di una somma non eccedente i trenta milioni sulla parte ancora disponibile del fondo di 500 milioni, di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1868.

Alla somma che sarà anticipata, nel limite di cui sopra, non è applicabile la disposizione dell'art. 9 del R. decreto 2 settembre 1914, n. 1028.

Con apposita convenzione, da stipularsi dal ministro del tesoro con l'Ente, saranno determinate le modalità e le garanzie delle anticipazioni, nonchè il modo di estinzione di esse. La convenzione sarà approvata mediante decreto Reale promosso dal ministro del tesoro.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero 2243 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

**Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea la quale dà facoltà al governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi da pagarsi dalle popolazioni indigene della colonia;**

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nell'esercizio finanziario 1918-1919, le popolazioni indigene della Colonia eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nella unita tabella, firmata d'ordine nostro dal ministro proponente.

Art. 2. — I conventi delle popolazioni cristiane, sono senti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanario sopra citato.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

**Visto.** ***Il guardasigilli*: MORTARA.**

TABELLA dei tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea durante l'esercizio 1918-1919.

**I. - Commissariato regionale dello Hamasien.**

| | | |
|---|---|---|
| Paesi autonomi | L. | 14.796, — |
| Carnescim | » | 18.830, — |
| Dembesan | » | 17.339, — |
| Decatescim | » | 13.551, — |
| Loggo Cèua | » | 16.040, — |
| Scioàtte Anseba | » | 10.025, — |
| Saharti | » | 6.361, — |
| Menàbe Zerai | » | 6.235, — |
| Cabàssa Cèua | » | 8.250, — |
| Lamza | » | 6.880, — |
| Tecchelè Agabà | » | 6.755, — |
| Uoccarti | » | 1.985, — |
| Totale per il commissariato regionale dello Hamasien | L. | 127.047, — |

**II. - Commissariato regionale del Seraè**

| | | |
|---|---|---|
| Mai Tacalà | L. | 27.902, — |
| Teramni | » | 4.466, — |
| Dubud | » | 10.469, — |
| Guehcià | » | 5.349, — |
| Arfè Grottò | » | 2.[illegible]00, — |
| Decchi Dighnà | » | 1.944, — |
| Decchi Melgà | » | 6.075, — |
| Uistè Gultì | » | 3.196, — |
| Anaghir | » | 3.195, — |
| Afelba | » | 1.980, — |
| Villaggi Temzà | » | 990, — |
| Ad Arfi | » | 1,650, — |
| Medri Oud Sebera | » | 10,196, — |
| Cano Reddà | » | 1,128, — |
| Medri Felassi | » | 2,906, — |
| Decchi Aitace | » | 1,100, — |
| Cuolla Saraè | » | 880, — |

| | |
|---|---|
| Ad Gonnet | L. 550, — |
| Dembelàs | » 9,218, — |
| Missiau | » 892, — |
| Saffà | » 5,956, — |
| Mài Albò | » 1,430, — |
| Libam | » 4,644, — |
| Zellimà | » 24,032, — |
| MAI ZADA' | |
| Mai Zadà | » 6,579, — |
| Decchi Bocri e Adi Quala | » 3,815, — |
| Enda Asmac Ogbit | » 2,523, — |
| Medri Felassi | » 1,113. — |
| Uistè Gulti | » 405, — |
| Gundet | » 3,850. — |
| Villaggi Tedrer | » 1,413, — |
| Maraguz e Ghebrè Merait | » 9,496, — |
| Cohain (compreso Ailà) | » 10,066, — |
| Zaid Accolòm | » 3.879, — |
| **Totale per il Commissariato regionale del Seraè** | **L. 175,599, —** |

**III. — Commissariato regionale dell'Acchelé Guzai**

*a*) Distretti:

| | |
|---|---|
| Merettà Sebenè | L. 9,500, — |
| Aret | » 8,000, — |
| Tedrer | » 7,500, — |
| Haddegti | » 6,800, — |
| Mezhé | » 6,800, — |
| Zanadegle | » 6,500, — |
| Decchi Dighnà | » 5,100, — |
| Egghelà Hamès | » 5.100, — |
| Robrà | » 5,900, — |
| Decchi Ghebrì | » 5.800, — |
| Decchi Ad Mocòm | » 4.800, — |
| Enganà | » 4,000, — |
| Egghelà Hazin | » 5.400, — |
| Meretta Caieh | » 2.850, — |
| Zebaonti | » 2.600, — |
| Dericièn | » 2.400, — |
| Decchi Zeresennài | » 1.400. — |
| Decchi Tehesctà | » 750, — |
| Addi Gulti | » 4.000, — |
| Uod Acchelè Mashàl | » 6.500, — |
| Zeban | » 4.200, — |
| Lalai Agruf | » 3.200, — |
| Loggo Sarda | » 4.700, — |
| Tahtai Agruf | » 4.200, — |
| Hadadem Cialò | » 3.500, — |
| Ambessèt Ghelabà | » 2.460, — |
| Enda Dascim | » 2.700, |
| Degghièn | » 1.500, — |
| Zeremossi | » 1.800, — |
| Colonia cattolica | » 1.350, — |
| Degghièn Uogherà | » 1.500, — |
| Acran | » 1.300, — |
| Sepafè | » 900, — |
| Peesi autonomi | » 280, — |
| Colonia Musulmana di Dehar Aslàm | » 220, — |
| Totale distretti | L. 135.510, — |

*b*) Tribù:

1° Assaorta:

| | |
|---|---|
| Terea Bet Sarau | L. 2,500, — |
| Lettise | » 3.300, — |
| Assalissàu | » 3.[illegible], — |
| Assàcheri | L. 2.500, — |
| Fogorotto | » 2,500, — |
| Det Fachih | » 2,000, — |
| Edda | » 1,400, — |
| Baraddotta | » 1,100, — |
| Hasabat Arè | » 600, — |
| Engaghè Sermarè | » 300, — |
| Rezamara | » 55, — |

2° Miniferi:

| | |
|---|---|
| Fecàt Haràch | L. 2,000, — |
| Dassamu: | |
| Abdalla Harach | » 900, — |
| Nafe Harach | » 1,500, — |
| Subacon Arè | » 250, — |
| Zailè Arè | » 175, — |
| Mussa Harach | » 225, — |
| Gaasu: | |
| Iofisc Gascia | » 1,900, — |
| Abdalla Gascia | » 1,600, — |
| Assa Iofiscia | » 500, — |
| Soleiman Gascia | » 300, — |
| Hassan Gascia | » 715, — |
| Ahmed Gascia | » 150, — |
| Ona Omar | » 220, — |

3° Hasu:

| | |
|---|---|
| Hamèdi Gascia | L 1,400, — |
| Mohammed Caiàia | » 400, — |
| Aassa Ali Gascia | » 220, — |
| Consubi Firè | » 220, — |
| Mussa Ebbàgo | » 100, — |
| Assa Alila | » 260, — |
| Omartù | » 1,000, — |

4° Altre tribù:

| | |
|---|---|
| Mehembarà-Danagul | L. 120, — |
| Debrimela: | |
| Ajades | » 350, — |
| Lebale | » 650, — |
| Bellessua-Assa Uaddo | » 120, — |
| Totale tribù | L. 35,490, — |
| **Totale per il Commissariato regionale dell'Achelè Guzai** | **L. 171,000, —** |

**IV. – Commissario regionale del Barca.**

| | |
|---|---|
| Beni-Amer e Ad Hasseri del Diglel | L. 117,900, — |
| Ad Ocud | » 30,300, — |
| Ad Sciaraf | » 6,000, — |
| Sabderat | » 5,000, — |
| Alghedén | » 4,000, — |
| Elit | » 500, — |
| Ad Scech di Garabit Ensà | » 2,500, — |
| Bitama | » 300, — |
| Aesc | » 2,000, — |
| Sciucria del Gasc | » 800, — |
| **Totale per il Commissariato regionale del Barca** | **L. 169,300, —** |

**V. – Commissariato regionale di Cheren.**

*a*) **Bet Tarehè:**

| | |
|---|---|
| Sucuneiti | L. 4,759, — |
| Ad Hadembes | » 2,761, — |
| Ad Zamat | » 8,976, — |
| Bet Gabrù | » 1,642, — |
| Totale Bet Tarehè | L. 18.138, — |

*b*) **Bet Taquè:**

| | | |
|---|---|---|
| Ad Samaraciòn | L. | ,946, — |
| Ad Ciafa | » | 3,793, — |
| Ad Gàbscia | » | 6,280, 50 |
| Ad Feza | » | 4,162, — |
| Totale Bet Taquè | L. | 15,181, 50 |

*c*) **Mensa:**

| | | |
|---|---|---|
| Bet Ebrahè | L. | 2,524, 70 |
| Bet Sciahacàn | » | 2,439, — |
| Totale Mensa | L. | 4,963, 70 |

*d*) **Mària:**

| | | |
|---|---|---|
| Mària Rossi | L. | 15,059, — |
| Mària Neri | » | 29,199, — |
| Totale Mària | L. | 44,258, — |

*e*) Altre tribù

| | | |
|---|---|---|
| Ad Taclès | L. | 19.309, — |
| Bogiuch | » | 4.685, — |
| Bab Giangheròn | » | 1.200, — |
| Totale altre tribù | L. | 25.194, — |

*f*) Distretti Abissini

| | | |
|---|---|---|
| Adirba | L. | 1.070, — |
| Decandù | » | 601, — |
| Lamacelli | » | 3.157,70 |
| Debra Sina | » | 961, — |
| Totale distretti Abissini | L. | 5.789,70 |
| Totale per il Commissariato regionale di Cheren | | 113.524,90 |

**VI. - Commissariato regionale del Sahel.**

*a*) Ad Scech:

| | | |
|---|---|---|
| Scech Amer Scech El Amin | L. | 16.810, — |
| Scech Hommad Mahmud | » | 5.462, — |
| Scech Mahammed El Amin | » | 4.038, — |
| Scech Mahammed Soleiman Scech Ali | » | 1,430, — |
| Totale Ad Scech | L. | 27.740, — |

*b*) Altre tribù:

| | | |
|---|---|---|
| Habab | » | 68.925, — |
| Ad Temariam | » | 15.236, — |
| Rascialda | » | 4.500, — |
| Ad Tàfira | » | 4.430, — |
| Bet Mala | » | 6.081, — |
| Ad Maallem | » | 1.866, — |
| Totale altre tribù | L. | 101.038, — |
| Totale per il Commissariato regionale del Sahel | L. | 128.778, — |

**VII. - Commissariato regionale di Massaua compresa la residenza della Dancalia del Nord.**

*a*) Villaggi del Sambar:

| | | |
|---|---|---|
| Archico | L. | 1.780, — |
| Otumlo e Moncullo | » | 1.760, — |
| Zaga | » | 990, — |
| Gumhod | L. | 1.320, — |
| Asus | » | 1.430, — |
| Totale villaggi del Sambar | L. | 8.470, — |

*b*) Tribù del Sambar:

| | | |
|---|---|---|
| Ad Abà | » | 1.760, — |
| Ad Sciuma | » | 3.300, — |
| Ad Ascar | » | 2.200, — |
| Ghedem Sictà | » | 1.540, — |
| Uaria | » | 7.480, — |
| Meshalit | » | 8.250, — |
| Nabarà | » | 990, — |
| Terôa Bet Muse | » | 4.400, — |
| Affenda Ad Egel | » | 3 300, — |
| Affenda Nasr Eddin | » | 2.750, — |
| Affenda Ad Hababai | » | 1200, — |
| Ad Dorchi | » | 2.276,60 |
| Totale tribù del Sambar | L. | 38.446,60 |

*c*) Assaorta Inferiore:

| | | |
|---|---|---|
| Defor | » | 3.850, — |
| Bet Califa | » | 3.300, — |
| Bet Cadi | » | 880, — |
| Bet Scech Mahmùd | » | 4.400, — |
| Bet Tauaccal | » | 5.775, — |
| Totale Assaorta Inferiore | L. | 18.205, — |

*d*) Isole di Dahlach:

Dahlach:

| | | |
|---|---|---|
| Dubello | » | 1.320, — |
| Adal | » | 420, — |
| Selait | » | 420, — |
| Cambeba | » | 200, — |
| Giumheli e Aghigh | » | 660, — |
| Dassaho | » | 200, — |
| Derbuscèt | » | 1.320, — |
| Dahlach Chebira | » | 1.320, — |
| Noora | » | 400, — |
| Dohol | » | 200, — |
| Nora | » | 200, — |
| Dessè | » | 700, — |
| Totale isole di Dahlach | L. | 7.360, — |

**Residenza della Dancalia del Nord:**

Tribù di Buri:

| | | |
|---|---|---|
| Bellessua Bilaltu | L. | 540, — |
| Bellessua Aramisu | » | 630, — |
| Duna e Duna Buri | » | 684, — |
| Haleita | » | 315, — |
| Bellessua Allulitti Assa Uaddo | » | 225, — |
| Ancala | » | 1,800, — |

Damhcita Buri:

| | | |
|---|---|---|
| Bet Assa Mohamed | » | 1,107, — |
| Bet Ali Chefar | » | 1,125, — |
| Bet Gaas | » | 1,395, — |
| Bet Enra Hammodu | » | 495, — |
| Bet Assa Mominto | » | 1,440, — |
| Assa Ameditti | » | 315, — |
| Rauito | » | 135, — |
| Assa Haccar | » | 162, — |
| Hennona | » | 153, — |
| Ali Mami | » | 45, — |
| Bet Ali Chefar Gaasso | » | 27, — |
| Assa Ibrahimto | » | 225, — |
| Alikreddi | » | 72, — |

| | | |
|---|---|---|
| Dulum | L. | 540, — |
| Abona | » | 315, — |
| Maandita | » | 315, — |
| Aulito | » | 180, — |
| Somali buri (frazione di Meder) | » | 63, — |
| Somali buri (frazione di Harena) | » | 72, — |
| Mesghedè | » | 135, — |
| Caeita | » | 36, — |
| Seccà Buri | » | 54, — |
| Bedal Buri | » | 27, — |
| Mogo Buri | » | 27, — |
| Neggartu | » | 270, — |
| Roblò Arek Buri | » | 27, — |
| Isola di Barca | » | 405, — |
| Isole di Hauachil e Dancali Buri | » | 270, — |
| Hadarem: | | |
| Alì Gura | » | 1,260, — |
| Bitaito e Buri | » | 1,440, — |
| Garbulè | » | 540, — |
| Aulè Gura | » | 18, — |
| Dahimmela Enda Cadri | » | 540, — |
| Dahimmela Baddirera e Buri | » | 414, — |
| Totale residenza della Dancalia del Nord | L. | 19,008, — |
| Totale per il Commissariato regionale di Massaua | L. | 91,489, 60 |

VIII - Commissariato regionale di Assab.

| | | |
|---|---|---|
| Hedarem Alì Buritto | L. | 200, — |
| Filla Enda | » | 300, — |
| Damhoita Ad Hamed | » | 150, — |
| Edd | » | 900, — |
| Barassoli | » | 585, — |
| Hàfara di Beilul | » | 765, — |
| Ancàla di Assab | » | 315, — |
| Darrado | » | 135, — |
| Chiloma | » | 100, — |
| Raheita | L. | 600, — |
| Nassara di Beilul | » | 450, — |
| Scekha ed Ad Alì | » | 405, — |
| Dabrimela Abbaiuia | » | 200, — |
| Badoita Mela | » | 180, — |
| Omartù Barculli | » | 275, — |
| Haisciamàli | » | 495, — |
| Omartù Agoghitto | » | 325, — |
| Meshindè | » | 270, — |
| Totale per il Commissariato regionale di Assab | L. | 6,650, — |

IX. - Commissariato regionale del Gase e Setit.

| | | |
|---|---|---|
| Baria | L. | 49,750, — |
| Baza Mogareb | » | 15,660, — |
| Baza Balcaa | » | 54,065, — |
| Baza Ticna | » | 11,090, — |
| Totale per il Commissariato regionale del Gase e Setit | L. | 130,565, — |

## RIEPILOGO.

| | | |
|---|---|---|
| I. Commissariato regionale dello Hamasien | L. | 197,0.. |
| II. Commissariato regionale del Soraè | L. | 175,599, — |
| III. Commissariato regionale dell'Acchelè Guzai | » | 171,000, — |
| IV. Commissariato regionale del Barca | » | 169,300, — |
| V. Commissariato regionale di Cheren | » | 113,524,90, — |
| VI. Commissariato regionale del Sahel | » | 128,778, — |
| VII. Commissariato regionale di Massaua compresa la residenza della Dancalia del Nord | » | 91,489,60, — |
| VIII. Commissariato regionale di Assab | » | 6,650, — |
| IX. Commissariato regionale Gase e Setit | » | 130,565, — |
| Totale generale tributi della Colonia eritrea | L. | 1,113,953,50 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle colonie:* ROSSI.

*Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2351;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente nei vari corpi della R. marina, sono provvisoriamente determinati come segue:

*Corpo dello stato maggiore generale.*

Ufficiali di vascello.

Ammiraglio 1.
Vice ammiragli 9.
Contrammiragli 20.
Sottammiragli 9.
Capitani di vascello 65.
Capitani di fregata 114.
Capitani di corvetta 160.
Tenenti di vascello 425.
Sottotenenti di vascello e guardiamarina 275.

*Ufficiali macchinisti.*

Tenente generale o maggiore generale 1.
Maggiori generali 2.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 9.
Tenenti colonnelli 20.
Maggiori 48.
Capitani 146.
Tenenti e sottotenenti 179.

*Corpo del genio navale.*

Tenente generale 1.
Maggiori generali 2.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 9.
Tenenti colonnelli 15.
Maggiori 24.
Capitani 55.

*Corpo sanitario militare marittimo.*

Tenente generale o maggiore generale 1.
Maggiore generale 1.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 9.
Tenenti colonnelli 25.
Maggiori 50.
Capitani 120.
Tenenti 30.

*Corpo di Commissariato militare marittimo.*

Tenente generale o maggiore generale 1.
Maggiore generale 1.
Brigadiere generale 1.
Colonnelli 9.
Tenenti colonnelli 22.
Maggiori 45.
Capitani 110.
Tenenti e sottotenenti 60.

*Corpo R. equipaggi.*

Capitani 150.
Subalterni 290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 61 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 15 maggio 1890, n. 6851; 14 luglio 1907, n. 521; 17 luglio 1910, n. 507, e 23 dicembre 1915, n. 1838;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dalle leggi anzidette per i sottoindicati prodotti è elevato come segue, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*:

*Tabacchi da fiuto.*

Rapati, polveri, caradà e zenzigli di qualità superiore, L. 30.
Rapati, polveri, caradà e zenzigli di 1ª qualità, L. 20.
Rapati, caradà e zenzigli di 2ª qualità, L. 10

*Tabacchi da fumo.*

Trinciati turchi:

Serraglio, L. 170.
Sceltissimo, L. 140.
Scelto, L. 120.

Trinciati superiori:

Macedonia, L. 100.
Forte e Maryland, L. 70.

Trinciati 1ª qualità:

Dolce, L. 60.
Fermentato, L. 50.
Spuntature, L. 40.
Forte, L. 35.

Trinciato 2ª qualità:

Comune, L. 30.

*Sigari a foggia estera*

Regalia Londres, L. 220.
Londres, L. 180.
Trabucos, L. 150.
Medianitos, L. 120.
Minghetti, L. 110.
Grimaldi e Brasile, L. 80
Dama, L. 50.
Sigari superiori, L. 100.
Sigari scelti, L. 70.

Sigari comuni:

Fermentati toscani normali, L. 70.
Fermentati toscani corti, L. 60
Fermentati mezzi toscani, L. 35.
Cavour normali, L. 70.
Cavour corti, L. 60.
Forti, L. 70.
Alla paglia (Sella), L. 60.
Branca, L. 50.

Sigarette:

Savoia, L. 300.
Orientali, uso Egiziano, Avana, e uso Russo, L. 250.
Serraglio e Levante, L. 200.
Giubek, L. 150.
Macedonia con e senza bocchino, L. 120.
Virginia e Maryland, L. 90.
Nazionali, L. 80.
Indigene, L. 60.
Popolari, L. 50.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 62 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visti i Nostri decreti 31 dicembre 1913, n. 1404 e 1° febbraio 1920, n. 61;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico di tutte indistintamente le varietà dei tabacchi da fumo nazionali, viene modificato come alla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il prezzo di vendita ai rivenditori di tutti indistintamente i tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari, è uguale al prezzo di vendita al pubblico diminuito del 7 0[0.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Modifica alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati.

TRINCIATI.

Turchi:

Serraglio, da L. 150 a L. 170 il kg.
Sceltissimo, da L. 120 a L. 140 il kg.
Scelto, da L. 100 a L. 120 il kg.

Superiori:

Macedonia, da L. 90 a L. 100 il kg.
Forte, da L. 60 a L. 70 il kg.
Maryland, da L. 60 a L. 70 il kg.

1ª qualità:

Dolce, da L. 50 a L. 60
Fermentato, da L. 45 a L. 50
Spuntature, da L. 5 a L. 40
Forte, da L. 30 a L. 35

2ª qualità:

Comune, da L. 25 a L. 30

SIGARI.

A foggia estera:

Regalia Londres, da L. 200 a L. 220 il kg. e cioè da L. 1 a L. 1,10 per sigaro.

Londres, da L. 170 a L. 180 il kg. e cioè da cent. 85 a cent. 90 per sigaro.

Trabucos, da L. 140 a L. 150 il kg. e cioè da cent. 70 a cent. 75 per sigaro.

Medianitos, da L. 110 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 55 a cent. 60 per sigaro.

Minghetti, da L. 100 a L. 110 il kg. e cioè da cent. 50 a cent. 55 per sigaro.

Grimaldi, da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da cent. 35 a cent. 40 per sigaro.

Brasile, da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da cent. 35 a cent. 40 per sigaro.

Dama, da L. 40 a L. 50 il kg. e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaro.

Superiori:

Attenuati, da L. 80 a L. 100 il kg. e cioè da cent. 40 a cent. 50 per sigaro.

Virginia, da L. 80 a L. 100 il kg. e cioè da cent. 40 a cent. 50 per sigaro.

Scelti Virginia, da L. 60 a L. 7 il kg. e cioè da cent. 30 a cent. 35 per sigaro.

COMUNI

Fermentati:

Toscani normali, da L. 60 a L. 70 il kg. e cioè da cent. 30 a centesimi 35 per sigaro.

Toscani corti, da L. 50 a L. 60 il kg. e cioè da cent. 25 a cent. 30 per sigaro.

Mezzi toscani, da L. 30 a L. 35 il kg. e cioè da cent. 15 a centesimi 17 1/2 per sigaro.

Cavour:

Normali, da L. 60 a L. kg. e cioè da cent. 30 a cent. 35 per sigaro.

Corti, da L. 50 a L. 60 il kg. e cioè da cent. 25 a cent. 30 per sigaro.

Forti, da L. 60 a L. 70 il kg. e cioè da cent. 30 a cent. 35 per sigaro.

Alla paglia - Sella, da L. 50 a L. 60 il kg. e cioè da cent. 25 a cent. 30 per sigaro.

Branca, da L. 40 a L. 50 il kg. e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaro.

Sigarette:

Savoia, da L. 250 a L. 300 il kg., e cioè da cent. 25 a cent. 30 per sigaretta.

Orientali, da L. 200 a 250 il kg., e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaretta.

Uso egiziano, da L. 200 a L. 250 il kg., e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaretta.

Avana, da L. 200 a L. 250 il kg., e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaretta.

Uso russo, da L. 200 a L. 250 il kg, e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaretta.

Serraglio, da L. 150 a L. 200 il kg., e cioè da cent. 15 a cent. 20 per sigaretta.

Levante, da L. 150 a L. 200 il kg., e cioè da cent. 15 a cent. 20 per sigaretta.

Giubek, da L. 130 a L. 150 il kg., e cioè da cent. 13 a cent. 15 per sigaretta.

Macedonia con e senza bocchino, da L. 100 a L. 120 il kg. e cioè da cent. 10 a cent. 12 per sigaretta.

Virginia, da L. 80 a L. 90 il kg., e cioè da cent. 8 a cent. 9 per sigaretta.

Maryland, da L. 80 a L. 90 il kg., e cioè da cent. 8 a cent. 9 per sigaretta.

Nazionali, da L. 70 a L. 80 il kg., e cioè da cent. 7 a cent. 8 per sigaretta.

Indigene, da L. 50 a L. 60 il kg., e cioè da cent. 5 a cent. 6 per sigaretta.

Popolari, da L. 40 a L. 50 il kg., e cioè da cent. 4 a cent. 5 per sigaretta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 4° trimestre 1919, è risultato di L. 474,88;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 1° trimestre 1920, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutuo, a' termini delle citate disposizioni:

**Determina:**

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1920, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accredimento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 29 gennaio 1920.

*Il ministro*: SCHANZER.

## IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il processo verbale in data 10 dicembre 1919 della Commissione incaricata della classificazione e della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a segretario in prova di 4ª classe nelle delegazioni del tesoro nella quale graduatoria al n. 30 è classificato il sig. Sacchi Enrico;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 gennaio 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 15 dello stesso mese, che approva la graduatoria dei primi candidati al concorso per titoli per il posto suindicato di segretario che conseguirono la migliore votazione dopo i vincitori del concorso stesso, nel qual decreto al n. 30 della graduatoria il nome del sig. Sacchi, per errore di scritturazione, è stato indicato in Ugo, anzichè di Enrico;

**Decreta:**

Nel decreto Ministeriale 12 gennaio 1919 che approva la graduatoria dei primi candidati al concorso per titoli di segretario in prova nelle delegazioni del tesoro che conseguirono la migliore votazione dopo i vincitori del concorso stesso, il nome del sig. Ugo Sacchi, classificato al n. 30, è rettificato in quello di Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 gennaio 1920.

*Il ministro:* SCHANZER.

## COMITATO INTERMINISTERIALE per la sistemazione delle industrie di guerra.

GIUNTA ESECUTIVA.

La seconda sezione della Giunta esecutiva nella sua seduta del 29 gennaio 1920, ha deliberato di apportare al listino n. 10 dei prezzi del materiale metallico di proprietà dello Stato, le seguenti variazioni valevoli a partire dal 1° febbraio 1920.

GHISA, FERRI ED ACCIAI LAMINATI.

Ematite, L. 75 per 100 kg.

Ghisa da fonderia, L. 56 id.

Ghisa al forno elettrico, L. 50 id.

Billettes nazionali, L. – id.

Billettes omogeneo americane da rilaminare, L. — id.

Billettes e barre blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 78 id.

Ferro comune - prezzo base, L. 126 id.

Ferro omogeneo - prezzo base, L. 132 id.

Moietta comune - prezzo base, L. 132 id.

Moietta omogeneo - prezzo base, L. 138 id.

Vergella e filo d'apporto, L. 132 id.

Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 132 id.

Stecche finite per dette (secondo i tipi), L. 150 a 162 id.

Piastre finite per dette (secondo i tipi), L. 144 a 156 id.

Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 132 id.

Stecche finite per dette, L. 150. id.

Traverse finite per ferrovie portatili, L. 144, id.

Lamiere nere, prezzo base m/m 4 e più. L. 150, id.

Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 125, id.

Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 1, L. 94 id.

Lamiere zincate, prezzo base m/m 1 n. 20, L. 219, id.

Lamiere piombate, L. 190, id.

Lamiere per dinamo, L. 250, id.

Lamiere per trasformatori, L. 312, id.

Tubi saldati per mobilio gaz e acqua - prezzo base, L. 222, id.

Tubi senza saldatura - prezzo base, L. 252, id.

Tubi bollitori - prezzo base, L. 258, id.

Corda spinosa zincata in rotoli, L. 102, id.

Corda spinosa zincata sciolta, L. 54, id.

Corda spinosa nera in rotoli, L. 66, id.

Paletti interi da reticolati a sezione rotonda superiore a m. 1,50 di lunghezza, L. 78, id.

Paletti interi da reticolati a sezione quadra e corniera, L. 72 id.

Filo di ferro ricotto in matasse - prezzo base, L. 180 id.

LEGHE.

Sono abolite tutte le voci di questa categoria, e vengono sostituite con la seguente annotazione: « Per i prezzi delle leghe riferirsi al listino Unione fabbricanti acciai speciali - Milano, via Ruffini, n. 8 ».

ROTTAMI.

Categoria *A*.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm., L. 44 per 100 kg.

Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm., L. 35 id.

Rottami di officina in ferro e acciaio, provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati deteriorati, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 27 id.

Rottami di ferro ed acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, corda spinosa pressata o tagliata, e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, L. 22 id.

Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 17 id.

Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 10 id.

N. B. - Le due categorie ultime se imballate e pressate in più L. 3 id.

Corda spinosa nera sciolta, L. 10 id.

Proiettili acciaio non ultimati, L. 31 id.

Elementi di proiettili di acciaio, L. 31 id.

Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, L. 31 id.

Pallette di ghisa per shrapnels, L. 30 id.

Ritagli di lavorazione di bombe, L. 48 id.

Ritagli irregolari di lamiera inferiore a mq 1,20, L. 60 id.

Rottami di ghisa grigia meccanica in pezzatura pronta al forno L. 42 id.

Rottami di proiettili di ghisa grigia, L. 36 id.

Rottami di ghisa brucia a, L. 12 id.

Tornitura di acciaio in briquettes, L. 18 id.

Tornitura di ferro e di acciaio, L. 12 id.

Tornitura di ghisa, L. 7 id.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## CORTE DEI CONTI

***Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.***

Adunanza del 27 marzo 1918:

### Pensioni civili.

Gigli Romana, ved. Cappetti, L. 512 — Paganini Daniele, brig. post., L. 1530 — Guerra Angelica, ved. Riccobelli, L. 718,33 — Doppieri Maria, ved. Pipino, L. 1083 — Barcellone Maria, vedova Belloni, L. 500 — Bracci Assunta, ved. Conti (indennità), L. 1430 — Cesari Geltrude, ved. Fabi, L. 610 — Levi Luisa, ved. Loria, L. 1761,33 — Cucchi Boasso Fausto, inviato straord., L. 7693 — Gallina Giovanni, id., L. 8000 — Cignetti Francesco, segretario, L. 3183 — De Leo Teresa, ved. Salomoni (indennità), L. 13,033 — Zamparelli Attilia, ved. Di Martina, L. 2666,66 — Giacobazzi Arturo, capo famiglio, L. 720 — Cisotti Giovanni, orfano di Pini Anna (indennità), L. 2238 — Ingravallo Vito, commesso, L. 1541 — D'Antiga Maria, ved. Novello, L. 1783 — Stradi Gregorio, usciere capo, L. 1560 — Miroballo Francesco, deleg. P. S., L. 3244 — Giacchè Maria, ved. Bonati, L. 333,33 — Cocchia Emanuela, ved. Marotta (indennità), L. 2444 — Messere Vincenza, ved. Finelli, L. 823,63 — Rosai Antonio, disegnatore (indennità), L. 3800 — Rossi Enrico, archivista, L. 2680 — Fossa Vittorio, geometra, L. 2100 — Lugli Aldo, agente imposte (indennità), L. 5277 —

Bellori Carlotta, ved. Solari, L. 450 — Caporaluni Ercole, archivista, L. 3073.

Pensioni militari.

Ferracciolo Giulio, tenente corpo R. equipaggi, L. 1730 — Montanini Giuseppe, ten. col. fant., L. 4065 — Belledonne Alberto, 1° capitano fant., L. 3494 — Conti Pietro, ten. col. id., L. 3901 — Bonduri Cesare, magg. id., L. 4080 — Basso Girolamo, col. id., L. 4217 — Russo Ernesto, id. id., L. 4039 — Furlani Alberico, ten. col. bers., L. 4711 — Coniglio Nicolò, maresc. fin., L. 2014,80 — Cardile Deodato, ten. col. genio nav., L. 4614 — Romano Paolo, magg. gen., L. 7580 — Dapino Paolo, col. fant., L. 5242 — Evangelisti Giovanni, magg. id., L. 3038 — Verna Gaetano, ten. vasc., L. 3891 — Lari Arturo, maresc. magg., L. 1762,95 — Dessi Maria, ved. Piras, L. 1007,40 — De Mauri Mario, 1° capitano fant., L. 2330 — Montobbio Luciano, ten. d'ammin. (per anni sette), L. 839 — Tabasso Ettore, maresc. RR. CC., L. 1670,01.

Nervo Margherita, ved. Sordi, L. 341,46 — Piccolo Nicola, maestro d'arme, L. 1767,78 — Sangiorgi Pietro, ten. colon., L. 3393 — Quinto Salvatore, capit. macch., L. 3412 — Gambini Carlo, app. fin., L. 1518,40 — Cerri Vittorio, v. amm., L. 8000 — Toselli Gaetano, t. colonn., L. 2324 — Galletti Carlo, capit. L. 2168 — De Chirico Michele, app. guard., L. 339,14 — Giudice Giovanni, app. fin., L. 537,76 — Catucci Filippo, capit. genio, L. 2237 — Torrigiani Miglio*e, cavall., L. 2469 — Boselli Alfredo, colonn., L. 5422 — Forcarelli Antonio, brig. fin., L. 1253,77 — Aina Enrico, soldato, L. 300 — Mati Maria, ved. Pini, L. 504 — Sala Filippo maresc. magg., L. 1767,78 — Fontana Giovanni, id. L. 1762,75.

Rosso Renato, magg. gen., L. 6583 — Angelotti Mario, id., L. 245, in aumento di L. 5966 — Tettoni Giovanni, colonn., L. 1102, id. L. 4074 — Barno Battista, 1° cap., L. 3153 — Vettori Paolo, id., L. 3571 — Tucci Modestino, guard. carc., L. 1456 — Borderi Salvatrice, ved. Covazzi, L. 293,28 — Liperi Barbarina ved. Flumana, L. 170 — Giuliano Alfia, ved. Cafra, L. 20,50.

Adunanza del 30 agosto 1918.

Pensioni civili.

Giorni Maria, ved. Cipoletti, L. 1700 — Chiappini Zelinda, m. v. Magnani, L. 290 — De Trauso Giuseppe, cons. prefet., L. 3395 — D'Affrontò Elena, ved. Bignardelli, L. 999,33 — Rizzo Luigi, vedova Chiappari, L. 105 — Parisi Filomena, ved. Vitoli, (indennità) L. 3494 — De Luca Giovanna, ved. Gragnano, (indennità) L. 2740 — Arcadio M. Addolorata, ved. Quarta, L. 606,33 — Ferretti Licinia, ved. Cecchi, L. 2386,50 — Maggi Gio Giuseppe, giudice, L. 3453.

Bellini M. Carlotta, ved. Mazzotta, L. 486 — Andretta Regina, vedova Galbuser*, L. 373,33 — Nicolai Adelaide, ved. Trottarelli, L. 1343,33 — Barba Emilia, ved. Fusco, L. 841 — Cozzano Ernesta, ved. Canepa, L. 333,33 — Bramardi Giovanni, ing. capo G. C., L. 5155 — Cherubini Cleofe, ved. Del Frate, (indennità) L. 2779 — Gini Maria ved. Fiorese, L. 3392 — Basso Luigi, operaio d'artiglieria, L. 910 — Bertoldi Leonilde ved. Zocchi, L. 966,66.

Tavana Lucia, vedova Snaiderbour (indennità), L. 3548,33 — Faradori Anna, ved. Pisoni, L. 200 — Starace Lucia, ved. Betti, L. 318,66 — Badanelli Colomba, ved. Brunori, L. 880 — Ferraro Margherita, vedova Araldo, L. 508,66 — Losenno Enrico, applicato Ministero marina, L. 1917 — Cominoli orfani Carlo, usciere prefettura, L. 419,33 — Pisso Carlo, operaio d'artiglieria, L. 936 — Marchetti Silvia, ved. Cuomo, L. 560.

Guerini Giovanni, agente di manutenzione, L. 1255 — Brianzi Adele ved. Parmigiani, L. 1162 — Franceschi Giulio, capo divisione Corte conti, pensionato, L. 6632.

Pensioni militari.

Cito-Filomarino Luigi, vice-ammiraglio, L. 8000 — Neyrone Mario, colonnello, L. 4968 — Moretti Giuseppe, capitano cavalleria, L. 2973 — Duca Giacinto, tenente colonnello fanteria, L. 4263 — Dubovizza Giovanni macch. batt. fin. L. 2557,92, di cui: lire 2347,60 a carico dello Stato, L. 210,32 a carico della Cassa nazionale di previdenza — Doni orfane di Alfonso, colonnello lire 1356 — Civardi Giuseppe, ved. Candolo, maggiore, L. 931,66.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3,50 0/0 | 434145 | Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . L. | 3 50 |
| » | 514909 | Chiesa Filiale di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . » | 3 50 |
| » | 547623 | Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 31 50 |
| » | 580374 | Fabbriceria di S. Antonio abate in Tavagnacco (Udine) . . . . » | 14 — |
| 3,50 0/0 (1902) | 6947 | Chiesa Filiale di S. Antonio abate di Tavagnacco (Udine) . . . » | 283 50 |
| 3,50 0/0 | 471197 | Frescura Angelo di Giovanni, domiciliato a Domegge (Belluno) » | 24 50 |

Roma, 2 febbraio 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 gennaio 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) | 80 26 | — |
| 3.50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 86.58 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 31 gennaio 1920 (art 39 Codice di commercio).

Parigi 119,30 — Londra 55,21 — Svizzera 276.85 — New York 15,69 — Oro 218,90.

## CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti i decreti Ministeriali 29 dicembre 1919 e 7 dicembre 1919, con i quali vennero banditi rispettivamente un concorso per titoli a 10 posti d'ingegnere e un altro a 10 posti di ufficiale elettricista nell'Amministrazione dei servizi elettrici;

Ritenuto opportuno di rinviare le scadenze stabilite per la presentazione delle domande e dei documenti, allo scopo di ovviare alle difficoltà causate dalle interruzioni avvenute nei servizi delle comunicazioni;

Ritenuto equo di elevare da 30 a 35 anni, in analogia a quanto si è fatto per concorsi affini presso altre pubbliche amministrazioni, il limite massimo di età fissato per l'ammissione ai detti concorsi: e ciò per evitare che i concorsi restino preclusi ai laureati e diplomati che siano stati sottoposti a lungo servizio militare durante la guerra;

**Decreta:**

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande e dei documenti per i concorsi a 10 posti di ingegnere e a 10 posti di ufficiale elettricista nell'Amministrazione dei servizi elettrici, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio e al 10 marzo p. v.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai detti concorsi è elevato dal 30° al 35° anno, limite che il concorrente dovrà dimostrare di non aver oltrepassato alla data dei sopra citati decreti di bando.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino del Ministero.

Roma, 25 gennaio 1920.

*Il ministro*: CHIMIENTI.

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

**La presidenza del Consiglio**, con recente provvedimento, in relazione alle analoghe disposizioni adottate dal ministro delle poste e dei telegrafi per l'interno del Regno, ha rivolto una parola di encomio ai funzionari postelegrafici in missione nelle terre redente ed a quelli già appartenenti al cessato regime, che, durante il recente sciopero, hanno prestato ininterrotto servizio.

I Commissariati generali civili di Trento e Trieste ed il governatore della Dalmazia sono stati autorizzati a corrispondere, a titolo di compenso a detti impiegati, una remunerazione straordinaria.

**Per il VI prestito nazionale.** — Continuano con mirabile crescendo le sottoscrizioni e gli effetti della propaganda. Nei due ultimi giorni del decorso gennaio a Bologna sono state sottoscritte L. 19.075.500. In complesso si è raggiunta la cifra di lire 696.665.900. A Genova il 30 decorso mese le sottoscrizioni ascendevano a L. 829.690.000 e a Torino a 978 milioni.

L'opera di propaganda persiste efficace. L'altro ieri si è recato a Trieste S. E. il sottosegretario di Stato per la marina, on. Solari, che vi tenne ieri un interessante discorso, incitando alla patriottica sottoscrizione.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 31 gennaio. — Il posto di comandante in capo delle forze della Gran Bretagna, finora tenuto dal maresciallo Haig, cessa da oggi di esistere.

In questa occasione il ministro della guerra Churchill ha diretto al maresciallo una lettera per ringraziarlo degli eminenti servizi resi.

WASHINGTON, 31 gennaio. — Ecco il testo della riserva redatta da Taft circa l'art. 10 del trattato di pace:

« Gli Stati Uniti si rifiutano di contrarre obbligazioni legali od altre e di rendersi garanti dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di un paese straniero come prevede l'articolo 10 del trattato.

« Essi rifiutano di firmare impegni a norma dei quali gli Stati Uniti siano tenuti a fare uso per uno scopo qualsiasi delle loro forze militari e navali conformemente alle stipulazioni di un articolo qualunque del trattato

« Il Congresso che in virtù della Costituzione è il solo ad avere poteri di questo genere, potrà, occorrendo, prenderlo in considerazione ed emettere decisioni relativamente a ogni qualsiasi obbligo morale e, in casi eccezionali ed in particolare quando sarà opportuno, potrà prescrivere agli Stati Uniti la linea di condotta da seguire.

« Quando si tratti dell'interesse della pace del mondo e della giustizia, potrà suggerire agli Stati Uniti l'atteggiamento da assumere in simili circostanze o prendere i conseguenti provvedimenti ».

PARIGI, 1. — I grandi banchieri inglesi hanno avanzata la proposta di una Conferenza internazionale per prendere accordi diretti a regolare la questione dei cambi, la quale va assumendo ogni giorno aspetto sempre più preoccupante.

Tale proposta, che incontra favorevole accoglienza nell'ambiente francese, fu ieri esaminata in Consiglio dei ministri dal Governo francese.

Il Governo inglese sta consultando in proposito i più eminenti uomini della politica e della finanza.

Intanto Glass, ministro del tesoro degli Stati Uniti, ha pubblicato una lettera che ha impressionato, e non in senso favorevole, gli ambienti di Londra e di Parigi.

In questa lettera Glass dichiara che il Governo americano non è disposto a fare nuovi prestiti all'Europa, perchè ritiene che l'Europa debba provvedere a sè stessa col permettere l'esportazione dell'oro, col ridurre le spese, con l'accrescere la produzione e contemporaneamente sopprimendo le spese militari, procedendo al disarmo, restringendo la circolazione così da raggiungere l'equilibrio nei bilanci dei singoli Stati.

La lettera predetta conclude manifestando che, fino a quando le nazioni in Europa non saranno addivenute alle indicate misure, non potranno confidare sul concorso finanziario del popolo americano.

*Direttore*: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.